

MARINO BUDICIN

COMMISSIONE Ò UERO  
CAPITOLI DEL CASTELLAN DI MOMIAN

La presentazione e la pubblicazione della *Commissione* per il castellano di Momiano allarga il quadro storico di questa borgata istriana, le cui vicende, o se vogliamo essere più precisi, determinate tappe del suo corso storico, hanno trovato largo riscontro ed interessanti attestazioni nella storiografia fino ai giorni nostri. Se manchevoli sono le fonti e brevi gli accenni bibliografici sullo sviluppo di Momiano fino al XIII secolo, quasi tutti gli storici che si sono occupati di questo argomento concordano nell'asserire che il nome di Momiano viene citato per la prima volta nel diploma con il quale l'imperatore Corrado II confermava nel 1035 i privilegi ed i confini di Capodistria. Agli inizi del XII secolo (1102) Momiano venne inclusa nella donazione del conte Ulrico di Weimar-Orlamünde di gran parte dei suoi possessi ereditari nel retroterra di Umago e Cittanova al patriarca di Aquileia.

Camillo De Franceschi nell'ampio saggio *Il ramo dei Duinati di Momiano* indica l'abitato degli inizi del XII secolo «quale villa appollaiata tra i monti là dove la valle sottoposta si restringe dando al passo maggior possibilità di difesa; punto strategico indicato a divenire un giorno un importante fortilizio».<sup>1</sup> L'accrescere evidente dell'importanza strategica di Momiano si può seguire dai primi decenni del XIII secolo, allorquando s'installava in Momiano un ramo dei Duinati. Primo signore di Momiano risulterebbe *Vossalco*, che il De Franceschi identifica con *Volscalco* ricordato dallo storico di Duino R. Pichler quale figlio di Stefano I signore di Duino.<sup>2</sup> Sempre nello stesso studio l'autore succitato si sofferma più da vicino sulla figura di *Vossalco*: «Ebbe Momiano e le sue pertinenze, con ogni probabilità dal patriarca Bertoldo, del quale i Duinati erano in quel tempo vassalli e solerti ministeriali. Egli deve essere stato il costruttore della rocca primitiva sopra un aspro dirupo staccato dal monte, cui venne poi congiunta con gran ponte ad arco di bella architettura».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> CAMILLO DE FRANCESCHI, *Il Ramo dei Duinati di Momiano*, Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, vol. L, fasc. I-II, Pola 1938, p. 79. L'autore in questo studio, che rappresenta in effetti il miglior apporto alla storia di Momiano fino al XVI secolo, avanza e sostiene l'ipotesi dell'origine duinate dei primi signori di Momiano, riportando in appendice il prospetto genealogico dei signori momianesi.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 80.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 82.

I signori di Momiano, vassalli aquileiesi e ministeriali goriziani, come li descrive il De Franceschi, estesero il loro dominio sulle ville circostanti e su altri paesi e possedimenti presso Pirano e Cittanova, venendo più volte in contrasto con le castella ed i comuni vicini (Castelvenere, Grisignana, Pirano, Umago); ciò non impedì loro di farsi eleggere in qualche occasione a podestà (Vossalco a Pirano nel 1247, Biachino a Cittanova nel 1259, Conone a Buie nel 1272).

La seconda metà del XIII secolo ci presenta i Momianesi intenti a sfruttare, naturalmente in proprio favore, i frequenti disaccordi e conflitti tra i patriarchi ed i conti goriziani, schierandosi quasi sempre a fianco di quest'ultimi. Con la fine del XIII secolo inizia il declino della potenza e dello splendore dei Momianesi, divisi allora in due linee distinte, tantoché già agli inizi del secolo seguente non compaiono più quali signori di Momiano;<sup>4</sup> conseguenza negativa, questa, del loro inopportuno momentaneo accostamento alla politica veneziana durante la guerra condotta dalla Repubblica nel 1309 contro il patriarca Ottobono, alleato al conte goriziano Enrico. Da allora il castello passa di fatto in mano ai Goriziani e più tardi agli Absburgo.

I secoli XIV e XV sono stati alquanto trascurati dagli storici che si sono finora interessati di Momiano e di conseguenza limitati sono i dati che si possono attingere su questo periodo. Infatti, se escludiamo il lavoro del De Franceschi, molto autorevole, ma che arriva fino alla metà del XIV secolo, ci rimangono il capitolo *Momiano castello* nei *Commentarj* del vescovo di Cittanova Tommasini,<sup>5</sup> l'opuscolo *Momiano ed il suo castello* di Elio Zinato,<sup>6</sup> le notizie di Stefano Rota sui casati momianesi<sup>7</sup> e la pubblicazione del catastico di Momiano per opera di Miljen Šamšalović, che nell'introduzione di carattere storico dedica alcuni passi alla storia di Momiano durante i secoli XIV e XV.<sup>8</sup> Discordano di molto gli ultimi due

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 102. Il De Franceschi avanza l'ipotesi di un ritorno dei primi signori momianesi durante il secondo decennio del XIV secolo, affermando più avanti nella trattazione (p. 104) che «il castello di Momiano era ritornato ai suoi vecchi signori per concessione di quello stesso conte Enrico, che dopo averlo comperato da Federico di Prampero, se n'era fatto investire dal patriarca Ottobono. Ossalco non lo teneva più in feudo retto e legale come i suoi progenitori, giacché questo diritto di proprietà giurisdizionale era ormai passato ai Goriziani, ma lo ebbe in custodia sotto altro titolo, forse di feudo d'abitanza. E lo tenne dopo di lui in successione, con ogni probabilità, suo figlio Permano che nel 1337 vi stipendiava in qualità di *factor* o *negociorum gestor* un certo Pietro notaio».

<sup>5</sup> GIACOMO FILIPPO TOMMASINI, *De Commentarj storici-geografici della provincia dell'Istria*, Archeografo triestino (nel prosieguo AT) vol. IV, Trieste 1837, pp. 286-292. I dati del Tommasini interessano solo indirettamente il periodo in questione.

<sup>6</sup> Trieste, tip. Coana, 1966. I dati e le indicazioni dello Zinato sono stati per lo più tratti dal De Franceschi e dal Rota.

<sup>7</sup> STEFANO ROTA, *Notizie sui tre casati di Momiano*, AT, N.S. vol. XII, Trieste 1886, pp. 231-276; vol. XIII, Trieste 1887, pp. 259-278.

<sup>8</sup> MILJEN ŠAMŠALOVIĆ, *Momjanski katastik* (Il catastico di Momiano), *Vjesnik historijskog arhiva u Rijeci* (Bollettino dell'archivio storico di Fiume), vol. V, Fiume 1959, pp. 121-132.

autori suddetti sulla cronologia dell'insediamento in Momiano dei Raunicher. Lo Šamšalović pone la loro venuta prima dell'anno 1508 o al massimo nella seconda metà del XV secolo, pur precisando che è difficile asserire con certezza quando questa famiglia, che nel secolo XIV figura tra i vassalli dei conti goriziani, si sia installata in Momiano.<sup>9</sup> Molto più ricchi, ma non sempre attendibili (e quindi andrebbero revisionati o confermati), i dati del Rota che nelle *Notizie sui tre casati* riserva un intero sottotitolo ai Raunicher, presenti a Momiano, da quanto asserisce, fin dai primi decenni del XIV secolo.<sup>10</sup> Sottolineando il fatto che Venezia aveva ordinato nel 1344 la demolizione di alcuni castelli baronali, tra i quali anche quello momianese, il Rota avanza l'ipotesi della presenza dell'influenza veneziana nella vita politico-economica di Momiano fin dal XIV secolo.<sup>11</sup> Il raffronto tra la politica di Venezia e l'attività della famiglia Raunicher a Momiano e nelle sue più immediate vicinanze, quali signori di quel castello, abbozzato indirettamente e senza ulteriori delucidazioni dal Rota, è insufficiente a chiarire i vari aspetti di tale problematica che merita sicuramente una trattazione più completa.

Il discorso cambia allorché ci si inoltra nel XVI secolo, quando Momiano passa in mano ai piranesi, ovvero sotto il dominio veneto (fine primo decennio), seppure per breve tempo, giacché nel 1535 la commissione incaricata di sistemare definitivamente le divergenze tra la Repubblica e l'Impero assegnava nuovamente il castello ai Raunicher. Illustrano la situazione subentrata in questo arco di tempo tre documenti inseriti dal Rota nel surriferito studio: lo scritto (del 1508) del provveditore della squadra navale Contarini, circa i meriti ed il contegno dei piranesi nella guerra contro gli Asburgo, la supplica del podestà piranese Lorenzo Pisani per ottenere l'amministrazione del castello momianese (1508) e la conferma del doge Loredan che impone come contropartita alcune condizioni (1510).<sup>12</sup> Di particolare apporto il saggio pubblicato da Mirosław Pahor sullo sviluppo di Momiano sotto il dominio veneto, quale risultato concreto dell'analisi accurata della *Constitutio Momiliani*,<sup>13</sup> docu-

<sup>9</sup> *Ibidem*, pp. 127-128.

<sup>10</sup> STEFANO ROTA, *op. cit.*, vol. XII, pp. 260-270. Riguardo la venuta dei Raunicher il Rota scriveva: «L'atto con cui Ottobono patriarca diede Momiano al Conte di Gorizia, non lo vidi, nè tampoco rilevai come e quando un Raunicher venisse insediato in quel castello. Dalla caduta della prima casa al 1312 trascorsero ventisette anni, e durante questo tempo nacquero questi due mutamenti di giurisdizione. Dall'insediamento del primo Raunicher sino al 1508 nulla sappiamo di questi signori; facendo difetto i documenti per un periodo di ben 295 anni» (pag. 261); e più avanti «Riepilogando le memorie si deduce che caduto il primo casato nel 1280 e insediato in Momiano il Conte di Gorizia, questo lo tenne fino al 1312, in cui venne aggiudicato al primo Raunicher» (pag. 270).

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 270. Su questa problematica vedi pure Camillo De Franceschi, *op. cit.*, pp. 105-106.

<sup>12</sup> STEFANO ROTA, *op. cit.*, vol. XII, pp. 256-270. Questi tre documenti sono seguiti da alcuni brevi commenti.

<sup>13</sup> MIROSLAV PAHOR, *Constitutio Momiliani v letih 1521-1535* (La Constitutio Momiliani negli anni 1521-1535), *Kronika*, an. XXI, 1973, fasc. 2, Lubiana, pp. 88-96.

mento redatto dal podestà piranese Bartolomeo Morosini nel 1521 per regolare le competenze, i doveri e le prerogative del castellano di Mominiano nella direzione giuridico-amministrativa ed economica del castello.

Il Pahor nella stesura del suo saggio, come da lui stesso asserito, ha avuto sottomano il documento del 1521, ossia il testo originale dei capitoli per il castellano. Il manoscritto che qui pubblichiamo rappresenta, invece, la copia della *Commissione* per il detto castellano, trascritta dall'originale il 28 ottobre 1636 per ordine del vicedomino della Comunità di Pirano Domenico Apollonio e che si custodisce presso l'Archivio storico di Pirano, nel fondo «Archivio Stefano Rota».

Si tratta, in effetti, di un fascicolo nel quale sono rilegati i sette fogli del testo vero e proprio (ad essi vanno aggiunte le due pagine che fanno da copertina, di carta di fattura differente e più recente di quella del testo). Interessante rilevare che le pagine (misurano 19,4 cm di larghezza per 25,7 cm di altezza) sono numerate dal 66 al 72, e la relativa numerazione è posta solamente sulle facciate di destra del testo. Tutto ciò ci induce ad avanzare l'ipotesi che questo testo abbia fatto parte di un quaderno o fascicolo ben più consistente, dal quale poi furono strappate le suddette 12 pagine con il testo della *Commissione*, rilegate in un secondo tempo da Stefano Rota in un fascicolo a parte. Nei libri dei Vicedomini consultati nell'Archivio storico di Pirano, non abbiamo rintracciato la trascrizione di detta *Commissione*, né alcuna documentazione ad essa relativa.

Il testo della *Commissione* che pubblichiamo in appendice nella versione in copia del 1636, è scritto in italiano volgare (ad eccezione dell'introduzione, della datazione finale e dell'appendice del vicedomino in latino medioevale) in corsivo, ed è in buon stato di conservazione, anche se le numerose macchie e l'inchiostro sbiadito di alcune abbreviazioni e parole ne impediscono la lettura scorrevole. Nella parte centrale molte sono le parole sottolineate. A fianco del testo, oltre ai numeri dei singoli capitoli, si trova qua e là qualche segno o lettera privi di alcun valore e significato particolare per il contenuto dei singoli articoli.

Nel trascrivere il documento ci siamo attenuti strettamente al testo della copia a nostra disposizione, ricopiando fedelmente le abbreviazioni (ne ricorderemo alcune: V. Dominaria = Vicedominaria, rag.<sup>n</sup> = ragion, giust.<sup>a</sup> = giustizia, Mag.<sup>co</sup> = Magnifico, Pod.<sup>a</sup> = Podestà, L = Lire, alc.<sup>a</sup> = alcuna, d.<sup>r</sup> = dar, mancam.<sup>ti</sup> = mancamenti, lic.<sup>za</sup> = licenza, s.<sup>a</sup> = supra, cons.<sup>o</sup> = consiglio, d.<sup>ti</sup> = ducati, cad.<sup>no</sup> = cadauno, num.<sup>o</sup> = numero, form.<sup>to</sup> = formento, q.<sup>te</sup> = quante, d.<sup>i</sup> = ditti, off.<sup>o</sup> = officio, uend.<sup>re</sup> = uendere, S.<sup>n</sup> = San, M.<sup>r</sup> = Messer, p.<sup>mo</sup> = primo, not.<sup>a</sup> = notitia, Cop.<sup>ni</sup> = Copleni), gli errori d'ortografia e d'interpunzione, nonché quelli d'interpretazione del testo originale. Incoerente risulta l'uso delle maiuscole, delle doppie, delle abbreviazioni e della loro punteggiatura. La consonante «v» è stata trascritta sempre «u» come sta nel testo; per la «U» e «V» maiuscole invece il copista ha usato solamente la «V» (maiuscola). Nell'ambito del testo numerosi sono gli esempi di grafie diverse per la medesima voce, un po' meno i latinismi, i venezianismi e le voci locali.

Dopo l'introduzione, scritta in latino medioevale, vengono riportati via via i singoli ordinamenti per il castellano e per i suoi sudditi, fino ad arrivare alla *datatio*, la cui formula consta della datazione vera e propria e dell'indicazione del luogo ove il documento venne redatto.

Nel foglio sovrapposto quale appendice alla parte superiore dell'ultima pagina di questa copia, il vicedomino Domenico Apollonio ritenne opportuno far notare che la trascrizione fu eseguita da *aliena mihi fida manu*, ed il testo fatto concordare con l'originale che allora si custodiva, sempre secondo l'asserzione del Vicedomino, nella cancelleria della Vicedominaria di Pirano. Questa precisazione sottolineata dal magistrato piranese nell'apposita aggiunta è avvalorata dal confronto del testo della copia medesima con il commento dei vari articoli stilato dal Pahor e meglio ancora con il documento originale che abbiamo potuto consultare nell'archivio piranese; l'originale e la trascrizione combacciano in tutti i particolari (va segnalato che il Pahor non ha pubblicato il testo originale). Corrisponde a pieno l'avvicinarsi dei singoli paragrafi nei due testi, quello originale commentato dal Pahor, ed il nostro in copia, quantunque il primo nella sua esposizione non si attenga alla loro successione numerica ma li analizza a seconda dell'impostazione tematica applicata nella valutazione della *Constitutio*. C'è da notare, invece, che nell'originale gli articoli (38 con la formula della datazione) non sono numerati, ma il loro inizio, sempre a caporiga, è segnato dall'iniziale in grassetto. A differenza dell'originale, la copia presenta numerati, con alcune irregolarità, i primi 25 punti (i primi nove sono scritti con le cifre arabe, gli altri con i numeri romani; i capitoli 16, 17, 26 e 27 sono contrassegnati in modo particolare, i decimali con numeri romani, le unità con cifre arabe). Da notare, ancora, che il capitolo ventiquattresimo non è numerato; a fianco dell'effettivo capitolo venticinquesimo, invece, troviamo due numeri il XX6 ed il XX7.

La grafia dei due testi presenta alcune differenze sostanziali, dovute in parte ad errori di trascrizione del copista o all'interpretazione errata di qualche parola poco chiara nell'originale (citeremo l'esempio più lampante: la redazione del Morosini annovera tra gli zuppani presenti quello di Berceniga *Petro Barch*; nella copia dell'Apollonio sta scritto invece *Petro Bardi*) ed in parte al fatto che, pur testimoniando il vicedomino l'autenticità della trascrizione, come si è rilevato sopra, l'amanuense sarà stato in qualche modo condizionato dall'evoluzione registrata nella grafia e nella lingua italiana nell'arco di tempo che va dalla stesura dell'originale (1521) a quella della copia (1636) (il gruppo consonantico *ct* presente nell'originale, per esempio nelle voci *prefactum*, *predictis*, *dicto*, nella copia muta in *t* oppure *tt*).

Trattando dell'aggiunta sovrapposta, o meglio dire incollata alla parte superiore dell'ultima pagina, va detto che il vicedomino affermava in essa di aver sigillato e sottoscritto la trascrizione; il sigillo e la firma, tuttavia, non sono rintracciabili nel manoscritto in questione. Questa aggiunta del vicedomino e la numerazione specifica delle pagine della copia fanno sorgere qualche dubbio circa la datazione della compilazione del testo a nostra disposizione; siamo cioè incerti se si tratti della copia

trascritta per ordine del vicedomino piranese, oppure se egli abbia solamente aggiunto l'appendice suddetta ad una copiatura anteriore (facente parte di un altro quaderno o fascicolo). Potrebbe darsi, infine, che si tratti di una trascrizione della copia del 1636.

Alla parte inferiore della prima pagina del manoscritto del 1636, sotto il titolo *Commissione ò uero Capitoli del Castellano di Momiano — Trattati dall'Offitio della V. Dominaria della Sp.le Comunità di Pirano* (la calligrafia è la stessa di quella dell'aggiunta all'ultima pagina) venne a suo tempo attaccato un foglio con sopra scritto *1521 Regolamento veneto pel castellano e più sotto Indetto durante l'occupazione piranese durata fino al 1535 quando i piranesi dovettero sgombrare Momiano e riconoscere nuovamente i Raunicher*. L'autore di questa puntualizzazione deve essere stato lo stesso Stefano Rota che non solo si preoccupò di raccogliere tale documento e conservarlo nel relativo fondo, ma volle aggiungervi sul frontespizio del fascicolo contenente la trascrizione della *Commissione* per il castellano la seguente postilla: *1521. Copia dello Statuto di Momiano. L'originale fu da me trovato nell'archivio quà e là manumesso e conservasi a pio luogo. Serva questa a riscontro. Rota*. Codesta annotazione conferma chiaramente l'esistenza dell'originale del 1521, a disposizione del Pahor, e della copia del secolo seguente fatta trascrivere dal vicedomino Apollonio.

Luigi Morteani nelle *Notizie storiche della città di Pirano*, rilevando che «Pirano mise nel 1521, d'accordo coi comuni di Berda Berceniga e Momiano, un castellano in quest'ultimo castello» si sofferma soltanto sui primi tre paragrafi del *Regolamento* per il castellano.<sup>14</sup> Più avanti, nello scritto, egli sottolinea che «Un simile regolamento viene fatto nel 1540 per Castel Venere che dipendeva da Pirano già dal 1425. Il regolamento del 1540 si conforma ad uno anteriore del 1476»<sup>15</sup> ed aggiunge in nota che il documento dell'archivio comunale piranese databile al 1521 (riferendosi naturalmente alla *Commissione* per Momiano) racchiudeva un regolamento di 32 articoli, numero di molto inferiore rispetto a quello effettivo.

Nell'Archeografo triestino, nello studio sui tre casati di Momiano, Stefano Rota attribuiva per la prima volta ampio risalto allo statuto di quel castello. Ci informa innanzi tutto che « il podestà di Pirano non era soddisfatto della nuova gestione dei gastaldi in Momiano, perché già nel

<sup>14</sup> LUIGI MORTEANI, *Notizie storiche della città di Pirano*, AT, N.S. vol. XI, fasc. II-IV, Trieste 1885, p. 250.

<sup>15</sup> Il testo del regolamento per il castellano di Castelvener è confrontabile con quello della *Commissione* di Momiano dato che il MORTEANI nell'*Appendice e documenti*, op. cit., vol. XII, Trieste 1886, pp. 336-338, documento B, pubblica un estratto dal testo originale. La lingua, la materia trattata, il senso dell'introduzione e l'impostazione espositiva della maggior parte dei diritti e doveri fissati per il castellano di Castelvener rispecchiano in linea di massima gli ordinamenti del documento che pubblichiamo nel presente studio. Il Morteani purtroppo non ha dato alle stampe il testo integrale; ci sembra che egli si sia limitato a rimarcare solamente le prerogative, i privilegi e gli obblighi del castellano senza dar troppa importanza alle contribuzioni dei contadini e della popolazione di Castelvener.

1510, Domenico Trono dispose alcun che relativamente alle nomine dei castellani piranesi pro tempore», principalmente di quello momianese.<sup>16</sup> Nei punti del regolamento fissato dal podestà Domenico Trono (così come li pubblica il Rota) individuiamo solamente alcune disposizioni simili per contenuto al testo della *Commissione* del 1521. «Sulla base di questo statuto che, scrive l'autore summentovato, riepiloga in quanto alle contribuzioni dei villici, l'entità e la qualità di ciò che pagavano al Raunicher, i piranesi ressero Momiano dal 1508 al 1525. Ma Bartolomeo Morosini podestà di Pirano formò altro e più regolare statuto nel 1525».<sup>17</sup> Errata ci sembra, a questo punto, la data del 1525 quale anno in cui venne redatto lo statuto, vista la datazione dell'originale e della copia, senza tener poi conto del fatto che Bartolomeo Morosini ricoprì la carica di podestà di Pirano non nel 1525 ma nel 1521, come traspare dall'elenco incompleto dei podestà piranesi aggiunto dal Morteani in appendice al suo lavoro su Pirano.<sup>18</sup>

Parlando dell'ultimo casato di Momiano il Rota elenca «i titoli che il Raunicher facendo la vendita di Momiano offriva al Rota» e ricorda la «Determinazione Morosini 5 Agosto durante l'occupazione dei Piranesi», sovrapponendovi in quest'occasione la data 1521.<sup>19</sup>

Per quanto riguarda il testo della *Commissione del 1521* il Rota ricopia parzialmente l'introduzione nella versione latina (praticamente solo la parte centrale), del resto con molte lacune e qualche inesattezza nella trascrizione e per intero i primi due capitoli che presentano delle diversità, non sostanziali comunque, con i primi due punti del documento originale.<sup>20</sup> Inoltre, egli non fa alcuna allusione ai testi originali o in copia, benché il suo nome figuri sia quale autore dell'articolo in questione, che quale firmatario delle postille apposte sulla prima pagina del testo e sul frontespizio del fascicolo nel quale, verosimilmente, egli stesso conservò la copia della *Commissione* (le copertine sono recenti rispetto ai fogli del testo). È bene precisare che dopo gli appunti, compare solo il cognome del loro autore; malgrado ciò, tutto fa supporre trattarsi di Stefano Rota, raccoglitore di non poche memorie e documenti riguardanti il suo casato ed in particolar modo la storia di Momiano.

Molti anni più tardi Miljen Šamšalović, nello studio già menzionato, rispettivamente nell'introduzione di carattere storico al catastico, accennava brevemente allo statuto di Momiano. Riassumendo, praticamente dall'articolo di Stefano Rota, il contenuto dei vari ordinamenti del regolamento compilato dal podestà Domenico Trono, egli incappa nel proseguito della sua esposizione, nello stesso errore di datazione del Rota, quando afferma che « il podestà Bartolomeo Morosini redigeva nel 1525 un nuovo statuto, ripetendo in effetti gli ordinamenti precedenti».<sup>21</sup>

<sup>16</sup> STEFANO ROTA, *op. cit.*, vol. XII, pp. 270-272.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 273.

<sup>18</sup> LUIGI MORTEANI, *op. cit.*, N.S., col. XII, fasc. II-IV, Trieste 1886, p. 329.

<sup>20</sup> *Ibidem*, vol. XII, p. 273.

<sup>21</sup> MILJEN ŠAMŠALOVIĆ, *op. cit.*, pp. 128-129.

Miroslav Pahor, trattando per esteso il contenuto storico-giuridico e socio-economico dei singoli articoli della *Constitutio Momiliani*, si è limitato a descrivere, attraverso l'analisi del documento redatto dal Morosini, la situazione in cui versavano i momianesi sotto il dominio veneto (piranese) nei primi decenni del XVI secolo; per ovviare alla mancata pubblicazione del testo originale abbiamo creduto opportuno presentare ad un pubblico più vasto la *Commissione* nella versione del 1636. Nella parte conclusiva del presente studio ci soffermeremo, pertanto, brevemente sui punti principali dell'esposizione del Pahor e apriremo alcune parentesi sull'introduzione e sul testo vero e proprio del documento.

Va fatta subito una precisazione riguardo il titolo del documento in questione. Stefano Rota, come abbiamo avuto modo di ricordare in precedenza, ha usato i termini *Statuto*, *Regolamento*, *Determinazione e Terminazione Morosini*; per Luigi Morteani si trattò di *Regolamento*; il Pahor, infine, parla espressamente di *Constitutio Momiliani*.<sup>22</sup> La copia del 1636, invece, porta il titolo *Commissione ò uero capitoli del Castellano di Momian*. Sul retro di una delle due pergamene (contrassegnata dal numero 1) dell'originale sta scritto *Commission del Podestà di Pirano col Castellano di Momiano*; probabilmente si tratta di un'aggiunta posteriore (la calligrafia differisce di molto da quella del testo; gli appunti che accompagnano il titolo, conformi per il loro contenuto a quelli posti sul frontespizio della copia del 1636, fanno presupporre che essi, assieme al titolo, siano opera di Stefano Rota). Noi, attenendoci alla copia del 1636, abbiamo fatto uso del termine *Commissione*. Va sottolineato un altro particolare che sembra avvalorare la nostra scelta: nella parte introduttiva del Regolamento per il castellano di Castelvevenero, così come lo trascrive il Morteani, sta scritto che «il Castellano (...) abbia in scriptis la Commission sua».

Nell'introduzione agli ordinamenti per il castellano, dopo una breve invocazione a dio ed alla giustizia «che è legge divina» e «vincolo della società», si enuncia lo scopo principale della stesura della *Commissione*: redigere per iscritto «le antiche consuetudini del castello» e «riformare i capitoli infrascritti». Il Pahor pone l'accento proprio su queste due premesse, affermando che senza dubbio gli zuppani (presenti all'atto della redazione del documento assieme ai tre sindaci ed ai dodici deputati della Comunità di Pirano) avevano difeso in quell'occasione strenuamente le «antiche consuetudini», supponendo d'altro canto «l'esistenza di altre antiche leggi per il castello di Momiano, non conservatesi fino ai giorni nostri» e che in quell'occasione dovevano venir ricontrollate e modificate.<sup>23</sup> Questa supposizione del Pahor va connessa, e trova forse conferma, nella già ricordata citazione del passo dello studio di S. Rota circa le disposizioni del podestà Trono per la nomina dei castellani piranesi.<sup>24</sup> La

<sup>22</sup> Da rilevare ancora che Pietro Kandler nelle *Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale*, Trieste 1855, p. 58, accanto alla data 1521 scrive «Ordinamento per castellano di Momiano».

<sup>23</sup> MIROSLAV PAHOR, *op. cit.*, p. 88.

<sup>24</sup> Vedi nota 14.

constatazione del Rota, come abbiamo segnalato, veniva corredata dalla pubblicazione di un testo (probabilmente una versione parziale), la cui prima parte, in italiano, riguarda le norme da seguire nell'elezione del castellano; la seconda invece, in latino, parla delle regole ed ordinamenti per il castellano che, in linea di massima, combacciano con alcuni capitoli della *Commissione* del 1521. Nei fondi da noi consultati presso l'Archivio storico di Pirano abbiamo avuto modo di controllare gran parte del materiale e gli appunti che servirono al Rota per la stesura dello studio sui casati momianesi; nulla però abbiamo scoperto sull'attività del podestà Domenico Trono, tanto meno il suo regolamento per il castellano di Momiano. Sempre a proposito dell'introduzione, doveroso ci sembra aggiungere ancora qualche appunto. Facendo lo spoglio del fondo «Archivio Stefano Rota», abbiamo potuto controllare alcuni fascicoli a stampa riguardanti il castello di Momiano, in particolar modo quelli relativi al casato dei conti Rota, dati alle stampe probabilmente da quest'ultimi nei secoli XVII e XVIII, quale documentazione essenziale per affrontare le numerose vertenze nelle quali furono coinvolti in merito al possesso del castello momianese. Di questi fascicoli ne va segnalato uno (senza copertina, né data di pubblicazione), le cui pagine 3-9 portano il titolo *Terminazione Morosini, regolativa Governo di Mumigliano 1521-5 agosto*. In effetti, si tratta della parte introduttiva e finale della *Commissione* del 1521, della quale sono stati omissi quasi tutti gli articoli. Se il contenuto dell'introduzione è il medesimo in tutti e tre i testi (originale, copia e stampa) numerose sono le differenze per quanto riguarda la grafia, specialmente nella trascrizione dei nomi degli zuppani e dei sindaci presenti all'atto di sottoscrizione della *Commissione* nel 1521.

Oltre all'errata trascrizione del cognome dello zuppano di Berceniga, non è del tutto convincente l'interpretazione (nella copia e nei fogli a stampa) del nome del zuppano di Momiano *Simez*. D'altro canto non siamo certi se codesti fogli siano stati originariamente stampati in questa versione parziale, oppure se siano stati desunti dalla copia a stampa, rimasta sconosciuta, del testo integrale della *Commissione*.

Il testo degli articoli, nella copia e nell'originale, è pressoché identico; differenze sono riscontrabili solamente nella grafia, specialmente in quelle voci che risultavano difficili da trascrivere per l'amanuense, perché poco chiare anche nell'originale (*uersuri, lara, Piuine*). Gli ordinamenti della *Commissione*, come abbiamo premesso, sono stati oggetto di un'ottima trattazione da parte dello storico M. Pahor. Non staremo quindi qui a cercare di ripeterlo. Vanno comunque fatte alcune precisazioni per dare pieno merito alle sue interpretazioni. Dopo una breve descrizione del documento, l'autore suddetto riassume brevemente i punti essenziali della materia trattata nella *Commissione*: diritti della Serenissima e della Comunità di Pirano, diritti e doveri del castellano e dei contadini, rispettivamente degli abitanti della contea di Momiano. All'analisi che ne segue, egli dà un'impostazione prettamente tematica, partendo dall'esposizione dei possessi della contea momianese in alcune località circostanti e delle contribuzioni contadine per arrivare alle prerogative ed ai compiti del castellano.

Il testo della *Commissione*, invece, inizia con gli obblighi e le competenze del castello e le prerogative della Comunità piranese, rispettivamente di Venezia, per passare, nella parte centrale, a tutta una serie di punti, dai quali traspasiano le contribuzioni e gli obblighi dei contadini, alcuni loro diritti ed i privilegi del castellano. Alla fine vengono elencate le prerogative ed i possedimenti del castellano sul territorio di Momiano e delle ville circostanti (Berda, Berceniga, Sorbera, Piemonte).

La *Commissione* del Morosini non fa alcun cenno all'elezione del castellano. Pertanto, possiamo solamente supporre che le nomine avvenivano secondo quanto pubblicato dal Rota circa le già citate disposizioni del podestà piranese Domenico Trono per l'elezione dei castellani piranesi.

Il testo della copia, come pure quello dell'originale, porta la firma del cancelliere *Paulus Franciscus de Cardellinis*. Nella copia, dopo la firma del cancelliere, si trova la postilla aggiunta dal vicedomino Domenico Apollonio, con la datazione 28. *Octobris 1636*; nell'originale la firma è seguita dai disegni di 2 stemmi tra i quali si trovava il sigillo.

La *Commissione* è uero i capitoli del *Castellan di Momian*, va ad aggiungersi alla serie già copiosa di statuti e leggi municipali delle cittadine istriane che fin dagli ultimi decenni del secolo scorso hanno trovato largo spazio ed interessanti attestazioni nell'*Archeografo triestino*, negli *Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria*, per continuare, nel secondo dopoguerra, nelle pagine del *Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu* (Bollettino degli archivi storici di Pisino e Fiume) e recentemente negli *ATTI* del Centro di ricerche storiche di Rovigno. La *Commissione* viene quindi a colmare in parte i vuoti della storia giuridica dell'Istria, in particolare delle cittadine, borgate e castelli minori. Per la sua impostazione e contenuto peculiari, essa va affiancata al regolamento per il castellano di Castelvenero, anzi assieme ad esso costituisce una documentazione validissima per eventuali future ricerche imperniate sull'analisi comparativa del possibile nesso storico-giuridico e socio-economico tra questo tipo di ordinamenti legali, ai quali non possiamo sicuramente affibbiare l'epiteto di statuto vero e proprio, e le leggi municipali delle altre cittadine istriane che ricalcano più o meno un'identica matrice nelle loro redazioni scritte. Siamo del parere, inoltre, che il *Regolamento* di Castelvenero e la *Commissione* di Momiano potrebbero costituire un argomento interessante per un esame più appropriato e dettagliato del loro contenuto sotto il profilo linguistico e giuridico-economico.

## APPENDICE

COMMISSIONE Ô UERO CAPITOLI DEL CASTELLANO DI MOMIANO  
Tratti dall'Ufficio della V. Dominaria della Sp.<sup>1c</sup> Comunità di Pirano

1521 - 5 Agosto

Omnis bene ac Beate Viuendi Istitutio à Iustitia proficiscit.<sup>r</sup> que nisi nature tacita conuentio in Adiutorium multorum inuencta est. Diuina lex, et Vinculum societatis humane Iustitia est. Quis quis ergo hanc sectari desiderat DEUM timeat et amet, et ab illo amabit.<sup>r</sup> Amabit enim Deum si in hoc illum imitabit, omnib:<sup>s</sup> prodesse, et nulli nocere contra ius, et Vnicuique quod suum est tribuere, unde nullum magis necessarium off.<sup>m</sup> iis qui president Vrbib.<sup>s</sup>, et oppidis Videt.<sup>r</sup> quam id curare ut homines quam optimis legib:<sup>s</sup> perpetuo, si fieri pot.<sup>t</sup> Regantur.

Considerantes igit.<sup>r</sup> Nos Bartholomeus Maurocenus pro Ill:<sup>mo</sup>, et Ex:<sup>mo</sup> Duc. Do: Venet.<sup>m</sup> Pyrrhani Potestas, et sui Districtus, quod castrum Mumiani Sp. Communitati Pyrrhani concessum per prefatum Duc. Do:, absque constitutionib:<sup>s</sup> ordinib:<sup>s</sup>, et legib:<sup>s</sup> gubernaret:<sup>r</sup> non sine bonorum subditorum amissione opere pretium nobis fuit pro Communitati utilitate consulere, et provide-re, et consuetudines antiquas dicti oppidi à subditis approbatas in scriptis redigi facere.

Auditis spe:<sup>bus</sup> D. Francisco de Goina, Almerico petronio, Ioanne pet.<sup>nio</sup> Sindicis cum presentia, et interuentu XII deputatorum Sp. Communitatis Pyrrhani ex Vna, et Simez Vallices Zuppano Castri Momiani, Thognax Zuppano Ville Berde, et petro Bardi Zuppano Bercenige agentib:<sup>s</sup> nomine suorum Communium ex alia, circa reformat.<sup>m</sup> Capitulum infrascriptorum qui iuribus ambarum partium optime discussis, et intellectis sic contentantib.<sup>s</sup>, et assentientib.<sup>s</sup> partib.<sup>s</sup> premitis ad laudem gloriam, et honorem Dei optimi maximi, et utile prelibati Ex.<sup>m</sup> Duc. Do: Venet., et subditorum commodum in hunc qui sequit. modum annotari curauimus, ut de cetero Castellani se, et subditos regere, et gubernare Valeant mandantes omnia contenta in Capitulis scriitis exequi, et inuiolabiliter obseruari et hec omnia omni milliori modo ecc.

1. Il Castellano con suoi Compagni dieno costodir il Castello con ogni dilligentia, et cura, et non per trattar di restituirlo sotto pena di perd.<sup>r</sup> la Testa, et Pene di rebellion facendo far le guardie di notte, et di giorno, come si conuiene ne si possa partire el Castellano del Castello senza licentia del Mag:<sup>co</sup> Pod.<sup>a</sup> di Pirano sotto pena d'esser priuo di Castellania, et pag.<sup>r</sup> L 100 le quali saranno deuise l'amittà all'Accus.<sup>r</sup>, et l'altra mità alla Sp. Comunità di pirano.
2. Farà, et administrerà rag:<sup>n</sup>, et giust.<sup>a</sup> il Castellano in Ciuil solam.<sup>te</sup> secondo la buona, et sua uera conscenza, mà sia obligato ditto Castellano scriuer ouer far nottar tutte le sentenze acciò Volendosi alcuno do-lersi, et appellarsi delle sue sententie se posi appellar al Mag:<sup>co</sup> Pod.<sup>a</sup> di Pirano.

3. In Criminal il Castellano non hà giurisdit.<sup>n</sup> alc.<sup>a</sup>, et occorrendo morte d'uomo, ferite, risse, et assasinam:<sup>tl</sup>, robbarie, et altri eccessi immediate commesso el delitto debba d.<sup>r</sup> con sue lettere not.<sup>a</sup> al Mag:<sup>co</sup> Pod.<sup>a</sup> di Pirano, acciò se formi i processi, et si punisca i delinguenti secondo la forma delle leggi, et statuti della Sp. Comunità di Pirano, et li buoni uiuino in pace, et i cattiuu si-jno di loro mancam.<sup>tl</sup> puniti.
4. Ladri, Banditi non consentirà il Castellano star sul territ:<sup>rio</sup>, ne lassar d.<sup>r</sup> recapito, ne farli saluicond:<sup>tl</sup> per modo alcuno sotto pena d'esser priuo di Castellania, et tal licentie siano nulle e casse.
5. Roueri non lassiera tagliar ad alc.<sup>o</sup> senza lic:<sup>za</sup> delli Mag.<sup>ci</sup> Prouisori al Arsenal, et ritrouando alcuno contrafar subito debba denuntiarlo per lettere al mag:<sup>co</sup> pod:<sup>ta</sup> di pirano acciò li delinguenti siano puniti secondo la forma delle parti dell'eccelso Cons.<sup>o</sup> di X:<sup>ci</sup>.
6. Danni datti per alcun Animale cauallo, ò caualla, Asino, ò Asina, mullo ò mulla, porco, ò porca, Capra, o becco trouati h.<sup>r</sup> fatto Danno in horti, Vigne, et lauoreri d'Alcuno, el Patron sia condannato in soldi 10 per Cadaun Animale, item Buoui, et Vacche ritrouati in Danno ut s.<sup>a</sup> paghi il Patron sol. 4 per cad.<sup>n</sup> Anemale, le quali tutte condannason siano notade, et diuise giusto al solito, et sia cond:<sup>to</sup> il patron ad amend.<sup>r</sup> il Danno secondo sarà estimà per persone degne di fede.
7. Non die lassar il Castellano far cons.<sup>o</sup>, ouer Regula senza lic.<sup>a</sup> sua, et trattandose cose contro il Dominio subito debba auisar il Mag:<sup>co</sup> Pod.<sup>a</sup> de Pirano.
9. È obligato il Castellano dar alla sp. Comunità di Pirano sal cargado moza cento con li quattro priezi secondo la forma della parte s.<sup>a</sup> ciò disponente.
- X. Il Castellano è obligato d.<sup>r</sup> alli due Compagni elletti pe il Cons.<sup>o</sup> per Vn Anno d.<sup>tl</sup> XXX per cad:<sup>no</sup>, et possino d.<sup>l</sup> Compagni cond.<sup>r</sup> in Castello Vin, et zonta per Uso suo ne possino d.<sup>l</sup> Compagni partirsi dal Castello, senza licentia del Castellano sotto pena d'esser cassi, ma attendano alle sue guardie con dilligentia.
- XI. Beni posti in Momiano i quali son del Castellano. Tutti quelli hanno masi in Mumiano più o meno che siano de num.<sup>o</sup> LV. li posses:<sup>tl</sup> dieno pagar ogn'Anno al Castellano per qualunque maso form.<sup>to</sup> Coplenici cinque con la misura giusta della Villa, Biaua Co.<sup>o</sup> Vno colmo, Vin Horne due alla misura di Momiano, Danari conto di L 100 di picc:<sup>tl</sup> per li soprad.<sup>l</sup> masi, opere sette all'Anno, il Castellano le fà le spese di Pocca somma Vna di legne da Nadal opere in Comune in Castello, et Torchio q.<sup>te</sup> saranno necessarie per il Castellano per acconzar d.<sup>l</sup> edificij senza spesa del Castellano.
- XII. Li d.<sup>l</sup> Patroni sono obligati ogni notte far la guardia due di loro in Rodelin per rodolo quando accaderà, et li sarà comand:<sup>to</sup> per il Castellano.
- XIII. Li pred.<sup>l</sup> Patroni de masi dieno pag.<sup>r</sup> per ogni Bue aratiuo Coplenici due di form:<sup>to</sup>, et Vno de Biaua, sino alla summa, et num.<sup>o</sup> di due Buo ` , et da due in suso possino tegnir à suo bene-placito, et non paghino cosa alcuna.  
et non paghino cosa alcuna.

- XIII. Tutti quelli hanno Anemali menuti V. Agnelli, Capretti sono obligati pag.<sup>r</sup> la decima de diese l'uno al Castellano, item sono obligati pag.<sup>re</sup> la decima del Form.<sup>to</sup>, Biaue legumi, Vini, secondo il solito de Momiano, et Berda.
- XV. Sono obligati dar il Latte, et Formazo, et Recotte à Vno zorno del mese di mazo alla mittà de ditto mese per regalia del Castellano, et sia per Un zorno solo.
- XVI. Tutti quelli amazzerranno porci tenuti in stia dieno dar la Lonza al Castellano, et quelli hanno Caualli, ò Caualle sono obligati portar tutte le Biaui al Molin per Vso del Castello senza premio.
- XVII. Tutti quelli arano terre sono tenuti, et obligati tre giorni dell'Anno arar terre del Castellano, dando tre Aradure per cad.<sup>n</sup> quando saranno ricchieste, et d.<sup>o</sup> Castellano sia obligato fare le spese alli d.<sup>l</sup> Versurari, et quelli hanno Carri, et Buo ` sono obligati cond.<sup>r</sup> con li suoi Carri tutte le Biaui hauerà d.<sup>o</sup> Castellano in Lara del Castello, et carrezar i legnami per Vso del Castello, et Torchio, et tutti Feni farà d.<sup>o</sup> Castellano.
- XVIII. Sono obligati quelli non hanno manzi à sterpar in li Campi del Castello le frasche delle Terre del Castello, facendo il Castellano le spese à d.<sup>e</sup> opere, sono obligati portar lettere à Pirano quando sarà bisogno, per il Castello, et cose pertinenti all'off.<sup>o</sup>.
- XVIII. Alguno de Momiano non puol uend.<sup>re</sup> i suoi Vini da S.<sup>n</sup> Stefano indredo à minudo, se p.<sup>ma</sup> il Castellano non hauerà spazzà orne 24 di Vin, et spazzate quelle, tutti possano uend.<sup>re</sup> à suo beneplacito le quali orne Vintiquattro s'habbino à spazzar à pretio conueniente, et giusto.
- XX. Qualunque uorà amazar Anemali per Carne sia tenuto far intend.<sup>r</sup> al Castellano, et per sua Regalia habbia la lingua de qualunque Buo ` , ò Vaccha se ammazzerà.
- XXI. Tutti quelli haueranno uettuarie di qualche sorte siano obligati p.<sup>ma</sup> fornire il Castello, et altri habitanti il terit.<sup>io</sup> de Momiano per pretio conueniente, e giusto, ne possino uend.<sup>r</sup> à forestieri se p.<sup>ma</sup> non sarà fornito il Castello, et subditi poi forniti possino uend.<sup>r</sup> à qualunque persona d.<sup>e</sup> sue Vettuarie.
- XXII. Il Molinaro è obligato masinar tutta la Biaua sarà per Vso del Castello senza pretio, ne molatura.
- XXIII. Alcuna persona non può portar Vin, oglio, Biaue de luoghi alieni, essendone a sufficienza in Castello, et appresso i altri delle Ville.  
Sono obligati dar not.<sup>a</sup> al Castellano delle fabriche che sono andà in pustota, et che se ne uorà far da nouo, ne possino fabricar se p.<sup>ma</sup> non haueranno dato tal auiso *Beni Stabili del Castellano*.
- XXVI. Il Castellano die possed.<sup>r</sup> sotto la fossa del Castello uerso sol à monte q.<sup>to</sup> che piglia da Vna porta all'altra della faccia del Castello fin all'aguaro corrente, et niuno hà da far in d.<sup>o</sup> luogo, et terre.
- XXVII. Campi sette aratiui de uersuri, ouer Piuine n.<sup>o</sup> sei per Campo in li quali son Nogare n.<sup>o</sup> 27, et sono del Castellano, campi tre posti in Mumiano quali sono del Castellano, et sono castagnare n.<sup>o</sup> 247, Pradi cinque posti in Mumiano, et Berda del Castellano Vno Molin del Castellano s'affitta all'Anno d.<sup>ti</sup> 5, liuelli due de Molin quali pagano L 11 di picc.<sup>li</sup>.

Il Castellano per la fiera de M.<sup>r</sup> S.<sup>a</sup> Zuan Battista à Mumiano hà l'authorità del p.<sup>mo</sup> Ballo, et soldi due per Bottega, et sol. Vno per fuogo de Rosto, et Tauerna.

Beni stabili del Castellano posti sotto Capod' Istria, Masi due posti in Sorbera, de pradi, et Terre aratiue, et pascoli pagano d'affitto L 6 all'anno, galline paro Vno, et fugaze due per maso.

Beni posti in Berda spettanti ut s.<sup>a</sup> Vna Vigna posta in Berda qual si dà alla mittà, et è del Castellano, Tutti quelli hanno masi che son n.<sup>o</sup> 14 li Patroni dieno pag.<sup>r</sup> dieno pag.<sup>r</sup> per maso from.<sup>to</sup> Copeni due Vin horna Vna, e meza. Danari contadi L 2, opere, et altre regalie come quelli de Momiano come di s.<sup>a</sup> è notado.

Tutti quelli hanno manzi pagano per ogni manzo form.<sup>to</sup> Cop.<sup>ni</sup> 4, Biaua n.<sup>o</sup> 4 fin al num.<sup>o</sup> di due manzi da due in sù non paghino cosa alcuna.

Il Castellano uà ogni anno quattro Volte à Berda, et il Commune le fa le spese. In Berda se fà due fiere all'anno, et il Castellano hà per ogni Bottega, et hosteria sol. due per Vna, et ogni fuogo del Rosto sol. Vno per fuogo. El Castellano hà l'authorità del p.<sup>mo</sup> Ballo quando se fà la festa, la quale non si può far senza sua licentia.

Beni stabili del Castellano posti in Berceniga, tutti quelli hanno Masi che son n.<sup>o</sup> 13 Vno di qual è del Piouano, et più se ge sono pagano libbre tre per cad.<sup>mo</sup> di Dan.<sup>ri</sup> Paro Vno de Galline, et Vna fugaza, eccettuando quelli sono accord.<sup>ti</sup> con il Castellano i quali accordi si dieno osseruar giusta la conuention loro. Quelli hanno Masi Possono pascolar, et arar quel di Piemonte, come quelli del Piemonte.

El Castellano hà in Berceniga Campi de terra aratiua n.<sup>o</sup> 27 Vigne, et Baredi da far Vigne n.<sup>o</sup> 20, et pagano la X.<sup>ma</sup>.

Sono obligati pag.<sup>r</sup> la X.<sup>ma</sup> delli from.<sup>ti</sup> Vini al Castellano iuxta al solito.

Sopra il territ.<sup>rio</sup> di Piemonte il Castellano hà due pradi pertinenti al Castello.

Il Castellano è obligato ogni anno mand.<sup>r</sup> per Ragallia al Mag.<sup>co</sup> Rettor di Pirano da Nadal para due di galline.

Qualunque Castellano sia tenuto, et obligato consignare la presente commission, et ord.<sup>ni</sup> al suo successor sotto pena di d.<sup>ti</sup> cento, quali siano della sp. Comunità di Pirano in caso de contrafat.<sup>n</sup>, et inobbedienza. LAUS DEO.

In quorum fidej has presentes dari iussimus, et sigillo Diui Marci impressione immuniri Anno à Nativitate Domini Nostri Iesù Christi 1521 Ind.<sup>ne</sup> Nona Die quinto mensis aug.<sup>ti</sup>, Actum pyrhani. In sala Palatij nostre Residentie.

Paulus Franciscus de Cardellinis  
Canc.<sup>s</sup> m.<sup>to</sup>.

Die 28. octobris 1636.

Ego Domenicus Apollonio q. D. Marquardi, V. Dominus Communitatis, aliena mihi fida manu ex.<sup>l</sup> feci, et quia cum Autentico existente in V. Dominaria concordare inueni, in fidem mè sub:<sup>st</sup>, et sigillavi.